

**IL SISTEMA PER IL CONTROLLO ELETTRONICO
DELLE PERSONE SOTTOPOSTE ALLA MISURA
DEGLI ARRESTI DOMICILIARI
PREVISTO DALL'ART. 275-BIS, C.P.P.:
"BRACCIALETTO ELETTRONICO".
L'ESPERIENZA DEL GIP DI ROMA**

STEFANO APRILE*

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. La previsione normativa nella fase cautelare. – 3. Presupposti pratici di applicazione dello strumento. – 4. Modalità di applicazione e contesto di riferimento. - 4.1. (segue): *Attivazione*. - 4.2. *Allarmi*. - 4.3. *Tempistiche*. – 5. L'esperienza romana. – 6. Ricadute positive sul sovraffollamento e la dignità del trattamento.

***Abstract** – Dopo 10 anni di scarsissima applicazione in Italia, il g.i.p. di Roma ha rivitalizzato l'utilizzo del "braccialetto elettronico" per i soggetti agli arresti domiciliari, ordinando l'installazione di quasi 65 dispositivi in un anno di sperimentazione. Il bilancio è estremamente positivo: non sono state segnalate evasioni o ingiustificati allontanamenti dal domicilio e si è dato un contributo per attenuare la grave tensione carceraria, nonché per rendere più "umana" la fase cautelare. Lo studio illustra le disposizioni normative e tecniche che concernono i dispositivi di controllo elettronico e mette un punto fermo per quanto riguarda la concreta usabilità e praticabilità della nuova tecnologia. Viene anche fornita una sintetica guida per il giudice all'utilizzo ed applicazione del "braccialetto elettronico".*

1. Introduzione.

In questo articolo si darà conto dalla esperienza, iniziata nell'autunno del 2012, di applicazione del sistema di controllo elettronico delle persone sottoposte alla misura cautelare degli arresti

* Giudice per le indagini preliminari al Tribunale di Roma.

domiciliari da parte di alcuni magistrati dell'ufficio del giudice per le indagini preliminari di Roma.

Si prenderà spunto da tale resoconto per illustrare i presupposti applicativi e le concrete opportunità di utilizzo del sistema, cercando di trarre qualche valutazione prospettica sul sistema cautelare in generale e sulle ricadute di un più vasto utilizzo della tecnologia nell'affrontare l'emergenza carceraria, caratterizzata da un cronico sovraffollamento, senza rinunciare alle esigenze processuali sottese all'adozione di una misura cautelare di importante impatto quale quella degli arresti domiciliari.

Non è oggetto dello studio la più ampia, e per certi versi differente, problematica dell'esecuzione della pena; si ritiene, comunque, che il lavoro svolto possa stimolare il dibattito sulle possibili ricadute dell'impiego del sistema di controllo a distanza per i soggetti di cui all'art. 47-ter, comma 4-bis, o.p., anche nel caso previsto dall'art. 1, legge 26 novembre 2010, n. 199.

Si può fin d'ora anticipare che, anche nella fase esecutiva e di sorveglianza, cominciano a registrarsi le prime applicazioni dello strumento da parte di alcuni magistrati di sorveglianza di Roma.

2. La previsione normativa nella fase cautelare.

L'art. 275-bis c.p.p., introdotto con la legge 19-1-2001 n. 4, prevede che, disponendo gli arresti domiciliari, il giudice possa prescrivere *"procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici quando ne abbia accertato la disponibilità da parte della polizia giudiziaria"* (c.d. braccialetto elettronico)¹.

¹ Codice di Procedura Penale - Art. 275-bis (Particolari modalità di controllo) - Legge 19 gennaio 2001, n. 4 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341, recante disposizioni urgenti per l'efficacia e l'efficienza dell'Amministrazione della giustizia»

- 1) Nel disporre la misura degli arresti domiciliari anche in sostituzione della custodia cautelare in carcere, il giudice, se lo ritiene necessario in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto, prescrive procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, quando ne abbia accertato la disponibilità da parte della polizia giudiziaria.
- 2) L'imputato accetta i mezzi e gli strumenti di controllo di cui al comma 1 ovvero nega il consenso all'applicazione di essi, con dichiarazione espressa resa all'ufficiale o all'agente incaricato di eseguire l'ordinanza che ha disposto la misura.
- 3) L'imputato che ha accettato l'applicazione dei mezzi e strumenti di cui al comma 1 è tenuto ad agevolare le procedure di installazione e ad osservare le altre prescrizioni impostegli.

Restando al caso previsto dall'art. 275-*bis* c.p.p., l'applicazione del braccialetto deve essere accettata dall'indagato (275-*bis*, comma 2, c.p.p.). Peraltro, l'ultima parte del comma 1 dell'art. 275-*bis* c.p.p. prevede che il giudice, in caso di non accettazione, applichi la custodia in carcere.

Il procedimento per l'applicazione prevede che sia il giudice ad accertare presso la polizia giudiziaria la disponibilità del braccialetto (275-*bis*, comma 1, c.p.p.). Ne consegue che il pubblico ministero che voglia chiedere l'applicazione di tale procedura di controllo dovrà semplicemente indicarlo nella propria richiesta di misura. È ovvio, peraltro, che le richieste dovranno prendere in considerazione la reale disponibilità dei braccialetti e comunque essere formulate con riferimento a specifici casi in cui la custodia in carcere non è necessaria, ma si imponga un più incisivo controllo del soggetto collocato agli arresti domiciliari.

È questo, all'evidenza, il principale portato applicativo che deriva dall'utilizzo della tecnologia: lo strumento di controllo a distanza può costituire, nell'applicazione pratica, un presidio essenziale per il giudice che intenda applicare una misura cautelare certamente gravosa, quale quella degli arresti domiciliari, ma – per sua natura – incapace di assicurare, in modo assoluto, alcune esigenze cautelari particolarmente sentite.

L'esperienza giudiziaria insegna che la misura degli arresti domiciliari presenta, rispetto alla custodia cautelare, un *minus* sia per quanto concerne il pericolo di fuga dal processo (pericolo che potremmo definire assoluto: la fuga all'estero), sia per quanto concerne il pericolo di fuga nel processo (allontanamento temporaneo dal domicilio: magari per prendere contatti con i correi o le vittime).

È noto, altresì, che la misura degli arresti domiciliari è, di regola, idonea a presidiare le esigenze di contrasto alla reiterazione del reato, in misura certamente minore rispetto alla custodia cautelare.

La possibilità di contatto con terzi, ancorché in violazione di precisi obblighi imposti dal giudice, derivante dall'essere il soggetto costretto alla permanenza nella dimora è certamente superiore a quella del carcere, con la conseguenza che per i reati che si consumano mediante contatti immateriali o indiretti o che richiedono una – seppur limitata – capacità di movimento, il pericolo di reiterazione potrebbe non essere adeguatamente presidiato: si pensi, per la prima tipologia, ai delitti che si consumano *on line* o a distanza e, per la seconda tipologia, ai delitti concernenti lo spaccio di stupefacenti nei quali – non di rado – il prevenuto prosegue l'attività illecita presso l'abitazione muovendosi nelle pertinenze di essa o dello stabile per contattare e incontrare i propri clienti ovvero per prelevare o celare lo stupefacente.

I limiti intrinseci di efficacia della misura degli arresti domiciliari discendono dalla natura stessa della misura che richiede una, seppur minima, collaborazione da parte del sottoposto nel rispetto delle prescrizioni accessorie.

A diverse considerazioni deve giungersi per i reati che richiedono per la loro consumazione (reiterazione) una ampia e notevole libertà di movimento: la perpetrazione di predazioni (furti e rapine), come pure i delitti attinenti la libertà sessuale e morale della persona, possono essere adeguatamente ostacolati dagli arresti domiciliari rafforzati dall'applicazione dello strumento elettronico di controllo. Lo strumento è in grado di annullare quella residua capacità di movimento del soggetto il quale, non di rado, è solito approfittare delle maglie larghe del controllo domiciliare per tornare a commettere delitti, con la quasi certezza dell'impunità, risultando formalmente ristretto agli arresti domiciliari.

Diverse considerazioni devono svolgersi per quanto riguarda la tutela delle esigenze cautelari attinenti il pericolo di inquinamento probatorio; dal punto di vista generale, l'utilizzo dello strumento di vigilanza a distanza della persona sottoposta alla misura degli arresti domiciliari non sembra costituire un presidio ulteriore, rispetto agli arresti, della specifica esigenza cautelare probatoria.

Un'ulteriore specifica previsione di applicazione del bracciale elettronico, è stata recentemente introdotta all'art. 282-*bis*, comma 6, c.p.p. per rafforzare la misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare o dai luoghi frequentati dalla persona offesa.

Le funzionalità di *Outdoor – GPS tracking* – (si veda il paragrafo n. 4. *Modalità di applicazione e contesto di riferimento*) sono state recentemente prese in considerazione dal legislatore che, con l'intento di rafforzare la sicurezza e per incrementare il contrasto della violenza di genere, ha previsto l'applicazione del bracciale elettronico quale strumento di rafforzamento della misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare o dai luoghi frequentati dalla persona offesa, a norma dell'art. 282-*bis*, c.p.p.².

² L'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province", convertito con modificazioni dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119 (in G.U. 15-10-2013, n. 242), ha aggiunto, alla fine dell'art. 282-*bis*, comma 6, c.p.p. le seguenti parole «**anche con le modalità di controllo previste all'articolo 275-*bis***».

Nel caso in cui la misura venga applicata per uno dei reati elencati all'art. 282-*bis*, comma 6, c.p.p., la nuova normativa ha previsto che la sua esecuzione possa avvenire anche con le modalità previste dall'art. 275-*bis* c.p.p. cioè con "mezzi elettronici o altri strumenti tecnici".

Si noti che il rinvio all'art. 275-*bis* c.p.p. è operato "alle modalità di controllo previste dall'art. 275-*bis*".

Si tratta di una, apparentemente, ambigua formulazione nella parte in cui non si esclude, in modo palese, che si possa prescindere dal consenso del soggetto cautelato, consenso previsto dalla norma oggetto di rinvio per il caso degli arresti domiciliari.

Un'interpretazione sistematica delle disposizioni in discorso, che tenga conto delle caratteristiche specifiche della misura cautelare di cui all'art. 282-*bis* c.p.p., del tutto incompatibile con il consenso del soggetto cui la misura viene applicata in quanto poste a presidio delle esigenze di sicurezza e tutela della vittima che assumono carattere preminente, sembra condurre ad affermare che, nel caso in esame, il consenso dell'indagato non è previsto.

In effetti, se fosse possibile affidarsi esclusivamente alla buona volontà del soggetto sottoposto di sottostare alla misura del divieto di avvicinamento, non avrebbe alcun senso aggravare detta misura cautelare con l'applicazione dello strumento di controllo a distanza di cui all'art. 275-*bis* c.p.p.: la previsione delle modalità di controllo remoto costituiscono, nel caso di specie, l'estremo baluardo a difesa della persona offesa di fronte a violazioni della misura cautelare che potrebbero porre a rischio l'incolumità fisica della vittima, senza dover ricorrere a misure coercitive di maggiore impatto.

Anche il dato lessicale, se correttamente inteso, conforta l'interpretazione proposta; il legislatore non ha operato il richiamo alle disposizioni contenute nell'art. 275-*bis* c.p.p., ma unicamente alle modalità di controllo ivi previste, con ciò operando la precisa scelta di consentire al giudice di applicare le modalità di controllo a distanza ai soggetti sottoposti alla misura di cui all'art. 282-*bis* c.p.p., indipendentemente dalle altre condizioni previste dall'art. 275-*bis* c.p.p.

L'esperienza giudiziaria ha, purtroppo, insegnato che, non di rado, la misura dell'allontanamento dalla casa familiare o dagli altri luoghi frequentati dalla persona offesa, non solo è stata spesso violata, ma ha consentito la reiterazione da parte dell'indagato delle condotte violente o persecutorie solitamente connesse a reati commessi in ambito familiare o relazionale\affettivo, dando luogo, in casi fortunatamente rari, ad ulteriori e dramma-

tici atti di aggressione anche con conseguenze importanti o addirittura esiziali.

Le modalità di controllo a distanza, introdotte dalla legge n. 119 del 2013, costituiscono un duttile³ ed efficiente strumento nelle mani del giudice penale che, in luogo di misure maggiormente afflittive, potrà applicare la misura dell'allontanamento dalla casa familiare con la ragionevole certezza che detta misura non sarà violata.

3. Presupposti pratici di applicazione dello strumento.

Spetta al giudice stabilire se la particolare modalità attuativa degli arresti domiciliari soddisfi le esigenze cautelari del caso di specie, tenendo presente che il dispositivo segnala in tempo reale alla centrale operativa delle FF.PP. l'uscita dall'abitazione del soggetto cui è applicato; in caso di allarme viene avvisata in tempo reale la struttura competente sul territorio per un immediato controllo in loco.

È importante evidenziare che, salvo quanto si dirà in seguito per la speciale modalità di attivazione *Outdoor (GPS Tracking)*, non viene effettuato alcun tracciamento sul territorio: una volta abbandonato il domicilio l'evaso non può essere (agevolmente) individuato.

Per contro, in caso di rimozione o danneggiamento dello strumento, si attiva un segnale di allarme alla centrale.

Lo strumento è autoalimentato e non richiede particolari condizioni al contorno. Funziona anche in zone periferiche o campestri. Sono stati applicati dispositivi a soggetti dimoranti in comuni della provincia romana; in tal caso la struttura operativa assicura il servizio coordinandosi con il presidio territoriale (di solito i Carabinieri) presente in loco.

È preferibile che si tratti di una abitazione vera e propria: l'apparecchio non è adeguatamente testato per funzionare in baracche o roulotte, ecc.

Da un punto di vista generale, è consigliabile non disporre l'applicazione dello strumento per soggetti che devono frequente-

³ Per altro verso, l'esperienza ha fatto emergere alcune difficoltà applicative della misura del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, nei casi in cui, sempre più frequentemente, la vittima o l'indagato debbano, per necessità personali e/o lavorative, spostarsi in modo imprevedibile nell'ambito del territorio nazionale, venendo quindi, involontariamente, in contatto tra loro.

mente assentarsi o allontanarsi dall'abitazione. Tuttavia il sistema consente la gestione di autorizzazioni a lasciare il domicilio, sia a carattere estemporaneo, sia a carattere continuativo e ripetitivo. Esse si dimostrano particolarmente utili in caso di autorizzazione periodica concessa al soggetto, ad esempio, per recarsi seguire o svolgere un programma di recupero, per svolgere attività lavorativa, per effettuare visite mediche, e, in generale, per adempiere alle ordinarie occupazioni, sulla base dell'autorizzazione fornita dal giudice ai sensi dell'art. 284, comma 3, c.p.p.

4. Modalità di applicazione e contesto di riferimento.

Gli strumenti sono disponibili presso le sedi operative del fornitore di tecnologia (Telecom Italia Spa).

Attualmente la scorta è di circa 2.000 apparati, non è, quindi, necessario, procedere alla verifica preliminare della disponibilità di apparati, ma è opportuno tenere presente che, nel caso di prima attivazione all'interno di una provincia, è necessario dilazionare l'esecuzione della misura – o comunque prevedere un tempo di attesa – di circa 4 giorni lavorativi.

Questa dilazione temporale non è necessaria, di regola, in quelle località dove lo strumento è già stato utilizzato e dove, dunque, sono già disponibili i dispositivi e già sperimentate e attivate le procedure tecniche di attivazione ⁴.

L'esperienza condotta nella sede giudiziaria romana, ha consentito di stabilire che, di regola, è sufficiente che l'ordinanza che dispone l'installazione dello strumento preveda una dilazione all'esecuzione di 24 ore, al fine di consentire le procedure tecniche da eseguirsi in loco (traduzione del detenuto, sopralluogo ed intervento dei tecnici, procedure di test ed attivazione, ecc.).

In particolare, l'ordinanza emessa dal g.i.p. in sede di convalida dell'arresto, ovvero in caso di sostituzione della custodia cautelare in carcere, va inviata alla Casa circondariale attraverso i normali canali di comunicazione (fax) e trasmessa per conoscenza alla Divisione Anticrimine della Questura, attraverso una casella di posta elettronica, o al Comando provinciale dei Carabinieri o della Guardia di Finanza.

Le disposizioni di carattere tecnico per l'utilizzo e l'applicazione del dispositivo e di tutte le infrastrutture tecniche e di ser-

⁴ In caso di dubbio è opportuno contattare preventivamente la Divisione Anticrimine della Questura, il Comando provinciale dei Carabinieri o della Guardia di Finanza.

vizio che ne consentono il funzionamento, sono state dettate con decreto emesso dal Ministero dell'Interno - 2 febbraio 2001 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 2002)⁵, di concerto con il Ministro della Giustizia.

Con il citato decreto sono state determinate le modalità di installazione ed uso e sono stati individuati i tipi e le caratteristiche dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici destinati al controllo delle persone sottoposte alla misura cautelare degli arresti domiciliari e dei condannati sottoposti agli arresti domiciliari.

Attualmente il servizio fornito da Telecom Italia al Ministero dell'Interno è regolato nell'ambito della Convenzione Quadro con il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno. La Convenzione⁶ prevede la disponibilità di sistemi elettronici di rilevazione fino al quantitativo di 2.000 contemporaneamente attivi, di cui fino al 10% (max 200 braccialetti) anche in ambiente *Outdoor (GPS Tracking)*.

Dal punto di vista del funzionamento del servizio, la Convenzione prevede:

- 1) la fornitura e gestione di un sistema di sorveglianza elettronico, per il monitoraggio a distanza, composto da un dispositivo di controllo, una linea telefonica *wireless* ed una centrale operativa di gestione e monitoraggio;
- 2) installazione, attivazione e dismissione degli allacciamenti alla rete commutata (ove necessario) per le comunicazioni tra i dispositivi di controllo e la centrale operativa;

⁵ Modalità di installazione ed uso e descrizione dei tipi e delle caratteristiche dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici destinati al controllo delle persone sottoposte alla misura cautelare degli arresti domiciliari nei casi previsti dall'art. 275-bis del codice di procedura penale.

⁶ La Convenzione è in vigore dal 1-1-2012 fino al 31-12-2018. Pende una controversia amministrativa, della quale si sta pure interessando la Corte di Giustizia Europea a seguito del rinvio pregiudiziale richiesto dal Consiglio di Stato (con ordinanza n. 25/13 è stato richiesto di stabilire se il diritto comunitario consenta al giudice nazionale di dichiarare l'inefficacia del contratto illegittimamente aggiudicato anche nei casi in cui la P.A. abbia pubblicato in Gazzetta Ufficiale il prescritto avviso di trasparenza preventiva, assolvendo motivatamente al relativo onere informativo circa il proprio intento di affidare direttamente ad un operatore economico determinato l'esecuzione di un contratto) in ordine alla legittimità della risoluzione anticipata della Convenzione a seguito della decisione dei giudici amministrativi. La controversia amministrativa, ferma restando la pendenza del giudizio pregiudiziale, è tuttora in corso a seguito di richiesta di sospensione cautelare del capo decisorio della sentenza del giudice amministrativo, recante la declaratoria di inefficacia della convenzione, fino alla definizione del giudizio in sede comunitaria.

- 3) fornitura e gestione degli apparati informatici e TLC per la centrale operativa Telecom Italia, destinata alla raccolta degli eventi di allarme provenienti dalle unità riceventi locali e all'inoltro automatico;
- 4) fornitura dei collegamenti di telecomunicazione tra centrale operativa Telecom Italia ed i presidi operativi provinciali delle tre forze dell'ordine per l'inoltro automatico ed in tempo reale degli allarmi;
- 5) servizio di *provisioning* e *assurance* ed il coordinamento centralizzato delle attivazioni e disattivazioni presso le abitazioni dei detenuti, e per l'assistenza tecnica, su segnalazione delle forze dell'ordine, per eventuali guasti su apparati terminali⁷.

Come si è accennato, il servizio prevede, quale componente evolutiva attualmente limitata al numero di 200 apparati, il cd. *Outdoor (GPS tracking)* per la sorveglianza del soggetto anche al di fuori delle mura domestiche.

L'unità di monitoraggio, in questo caso, attua una sorveglianza e supervisione della posizione del soggetto e comunica la posizione direttamente alla centrale operativa segnalando ogni violazione alla misura di restrizione programmata.

L'unità di monitoraggio GPS è perfettamente integrata e cooperante in "simbiosi" con il braccialetto elettronico indossato dal soggetto.

Attivando la funzionalità *Outdoor*, il sistema offre le seguenti funzionalità:

- 1) mostrare la posizione del soggetto su mappa, in modalità continua o in periodi specifici;
- 2) mostrare l'ultima posizione nota;
- 3) predisposizione di zone di permanenza obbligata o di non avvicinamento a luoghi predefiniti;
- 4) stampa mappa e storico dei movimenti del soggetto.

Tenuto conto delle caratteristiche e potenzialità del sistema in modalità *Outdoor*, si possono distinguere due tipologie di applicazione:

- a) il controllo diretto di una o più persone nei loro spostamenti sia in tracciamento continuo sia in posizionamento periodico programmato;

⁷ Il servizio di assistenza prevede: Assistenza tecnica e manutenzione degli apparati e dell'infrastruttura; Coordinamento attività richieste FF.OO.; Installazioni/disattivazioni; Logistica e movimentazione degli apparati; Gestione appuntamenti; Supporto alle FF.OO. durante il monitoraggio con Numero Verde dedicato; Reportistica e storicizzazione degli eventi/allarmi; Sviluppo ed aggiornamento piattaforma (*test plant*).

b) il controllo diretto di una o più persone per non consentirgli di avvicinarsi o stazionare in aree/perimetri interdetti, con attivazione di allarme.

Le funzionalità di *Outdoor (GPS Tracking)* sono state recentemente prese in considerazione dal legislatore che, con l'intento di rafforzare la sicurezza e per incrementare il contrasto della violenza di genere, ha previsto l'applicazione del braccialetto elettronico quale strumento di rafforzamento della misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare o dai luoghi frequentati dalla persona offesa, a norma dell'art. 282-*bis*, c.p.p.⁸.

4.1. (segue): *Attivazione.*

La procedura di attivazione di tale strumento di controllo si sviluppa attraverso le seguenti fasi:

- 1) il giudice dispone l'applicazione degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico;
- 2) le forze dell'ordine⁹ ricevono il provvedimento per l'esecuzione ed inviano una comunicazione – via fax o a mezzo posta certificata – alla centrale operativa BETI¹⁰ di Telecom Italia;
- 3) la centrale operativa BETI dopo aver coordinato internamente le attività necessarie per la messa a disposizione del materiale occorrente per l'attivazione, concorda con le forze dell'ordine l'appuntamento per l'installazione del dispositivo;
- 4) al momento dell'attivazione saranno presenti sul posto la polizia penitenziaria (poiché, nella più parte dei casi, si tratta di soggetti inizialmente colpiti da misura in carcere e successivamente collocati agli arresti domiciliari dallo stesso g.i.p.¹¹ o dal

⁸ L'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province", convertito con modificazioni dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119 (in G.U. 15-10-2013, n. 242), ha aggiunto, alla fine dell'art. 282-*bis*, comma 6, c.p.p. seguenti parole «**anche con le modalità di controllo previste all'articolo 275-*bis***».

⁹ Per la polizia di Stato è stato individuato, quale ufficio referente per l'attivazione del braccialetto elettronico, la Divisione Anticrimine della Questura.

¹⁰ Acronimo di "Braccialetto Elettronico Telecom Italia"

¹¹ L'ufficio g.i.p., nei casi di concessione degli arresti domiciliari con applicazione del "braccialetto", dispone che l'imputato sia trasferito al domicilio accompagnato dalla scorta della polizia penitenziaria.

- T.L.), personale dell'ufficio deputato ai controlli sull'arrestato domiciliare (ad esempio il Commissariato o stazione Carabinieri di zona) ed i tecnici di Telecom Italia;
- 5) il personale di Telecom Italia installa l'apparecchiatura, che si compone di una centralina (provvista di un telefono con linea dedicata, mediante la quale il soggetto può essere contattato in ogni momento) e di un dispositivo che viene applicato alla caviglia del detenuto;
 - 6) i tecnici di Telecom Italia regolano il segnale della centralina facendolo collimare con il perimetro dell'abitazione del detenuto;
 - 7) il dispositivo – una volta applicato alla caviglia del soggetto – resiste sino ad una trazione di 40 kg e può anche essere immerso in acqua, sino ad una temperatura di 70°. Il detenuto può dunque assolvere, tenendo il dispositivo allacciato, tutte le ordinarie incombenze connesse alla permanenza all'interno della sua abitazione, ivi compresa la cura della propria igiene personale;
 - 8) per poter organizzare, con un congruo lasso di tempo, il sopralluogo e le verifiche di cui ai punti 2), 3) e 4), il g.i.p., nella sua ordinanza, indicherà la data da cui il provvedimento sarà operativo (concedendo, in linea di massima, un termine di quattro giorni lavorativi). Entro tale data la polizia penitenziaria (su delega del g.i.p.) dovrà richiedere al detenuto il consenso di cui al comma 1 dell'art. 275-*bis* c.p.p.. Entro lo stesso termine la polizia deputata ai controlli, d'intesa con Telecom, dovrà procedere ai sopralluoghi e alle verifiche di cui ai punti precedenti.

4.2. *Allarmi.*

Se il detenuto si muove fuori dal perimetro prestabilito o se rimuove o comunque danneggia il dispositivo applicato alla caviglia o la centralina, parte un allarme diretto ad un terminale installato presso la centrale operativa della forza di polizia deputata ai controlli (cioè presso le centrali operative della Questura o del Comando provinciale Carabinieri o della Guardia di Finanza).

L'operatore della centrale operativa, una volta ricevuto l'allarme relativo alla violazione del perimetro prestabilito, può mettersi immediatamente in contatto con il detenuto chiamandolo al telefono di cui è provvista la centralina installata presso l'abitazione del soggetto: ciò allo scopo di ottenere spiegazioni in merito

e verificare se si sia eventualmente trattato un falso allarme¹². Qualora non ottenga le spiegazioni richieste o nei casi di rimozione o danneggiamento delle apparecchiature (centralina o dispositivo applicato alla caviglia) la centrale operativa invierà immediatamente una pattuglia sul posto.

4.3 *Tempistiche.*

Le tempistiche di installazione delle apparecchiature richiedono normalmente uno o due giorni da quando la forza di polizia comunica alla centrale operativa BETI di aver ricevuto il provvedimento del giudice. Nei rari casi in cui il domicilio del soggetto si trovi in una zona con scarsa copertura G.S.M. – e sia, dunque, indispensabile l'attivazione di una linea telefonica fisica – saranno necessarie tempistiche superiori (circa una settimana).

5. *L'esperienza romana.*

Prima di illustrare i risultati raggiunti nell'ufficio g.i.p. di Roma, è il caso di premettere che i numeri della sorveglianza elettronica sono in rapido aumento in tutta Europa.

Nel Regno Unito si è passati dalle 18.176 persone con braccialetto per giorno nel 2008 alle 22.420 del 2010.

Una crescita registrata anche in Francia, dove da 3.430 persone monitorate tre anni fa si è arrivati a 5.050.

Dal 1° ottobre 2012 al 31 ottobre 2013¹³ in Italia sono stati applicati 90 dispositivi di controllo elettronico a distanza ad altrettanti soggetti sottoposti alla misura degli arresti domiciliari.

Di questi 90 dispositivi applicati dal 1-10-2012, soltanto quattro non sono stati attivati per inidoneità del domicilio o per altre problematiche tecniche connesse al luogo di espiazione degli arresti domiciliari. In particolare, il primo dispositivo applicato dal Tribunale del Riesame di Roma non è stato attivato in quanto l'indagato aveva dichiarato di essere domiciliato presso il campo nomadi, mentre all'atto dell'applicazione del dispositivo si è accer-

¹² Il caso più ricorrente è quello del soggetto collocato agli arresti domiciliari in una casa a più piani, con la possibilità che si creino delle c.d. "zone d'ombra", soprattutto nell'eventuale piano interrato.

¹³ In precedenza si registrano pochissime e sporadiche attivazioni. Dal 26-1-2008, data di attivazione del primo dispositivo, al 30-9-2012 sono stati attivati soltanto n. 18 dispositivi.

tato che in quel luogo era del tutto sconosciuto e quindi non disponeva di alcuna dimora dove installare l'apparato.

Dei 90 dispositivi applicati nel periodo in esame, ben 65 sono stati disposti dall'AG di Roma (62 dal g.i.p. e 3 dal Tribunale per il Riesame), 7 sono stati applicati dal g.i.p. di Torino, 6 sono stati applicati dall'AG di Campobasso (di cui 5 dal Tribunale del Riesame) e 3 dall'AG di Napoli (di cui 2 dal g.i.p.).

È utile evidenziare che la statistica dei tempi di attivazione del sistema di sorveglianza a distanza evidenzia una media di soli due giorni su tutto il territorio nazionale, mentre la tempistica sulla città di Roma è di un solo giorno lavorativo.

Attualmente l'applicazione di nuovi strumenti di controllo a distanza prosegue a ritmi crescenti nella sede giudiziaria romana.

I risultati sono estremamente positivi in termini di efficacia del controllo tanto che non sono state segnalate evasioni o allontanamenti ingiustificati.

Il sistema nel suo complesso è apparso affidabile: pochissime sono state le segnalazioni di falsi allarmi, dovuti, principalmente, ad impropri comportamenti del soggetto cui era applicato il dispositivo.

L'intera filiera operativa, che parte dal giudice e coinvolge poi l'istituto di detenzione, la polizia penitenziaria, la polizia giudiziaria ed i tecnici della Telecom, è apparsa particolarmente rispondente alle sollecitazioni tanto che le installazioni sono state effettuate a distanza di poche ore dall'ordine del giudice.

L'azione sul campo è apparsa ben coordinata a tutti i livelli di responsabilità al punto che si può affermare che tutti i soggetti coinvolti hanno brillantemente superato, in pochissimo tempo, la fase di sperimentazione operativa ed oggi funzionano a pieno regime ed in totale automatismo.

L'esame delle concrete ipotesi in cui lo strumento è stato applicato, consente di confermare che esso si dimostra utile a fornire un concreto rafforzamento della misura degli arresti domiciliari per varie categorie di reati.

Pur non essendo disponibili per tutti i 90 dispositivi applicati dal 1-10-2012 i dati di dettaglio concernenti la qualificazione giuridica dei fatti per i quali la misura cautelare è stata emessa (in soli 54 casi risultano disponibili i dati relativi ai reati contestati), si registra una netta prevalenza nei casi di reati connessi agli stupefacenti (27 casi su 54), mentre sono stati registrati 11 casi concernenti rapine, estorsioni e furti, 5 casi relativi a reati attinenti la violenza sessuale e 2 casi di *stalking*, oltre ad altri 2 casi per tentato

omicidio, e 3 casi attinenti la detenzione o il porto abusivo di armi.

6. Ricadute positive sul sovraffollamento e la dignità del trattamento.

La concreta applicazione delle previsioni contenute nell'art. 275-*bis* c.p.p., eventualmente implementata per estenderne la portata applicativa¹⁴, può costituire un importante tassello per fronteggiare il sovraffollamento delle carceri¹⁵.

La decisione giudiziaria di applicare lo strumento di controllo a distanza è, purtroppo, stata assunta molto raramente, forse a causa della mancanza di adeguate fonti di conoscenza che, si spera, possano essere almeno in parte arricchite dal questo piccolo contributo.

Una più ampia applicazione dello strumento permetterebbe allo Stato di mettere a frutto le risorse finanziarie già da tempo stanziare e spese per assicurare la disponibilità del servizio di sorveglianza a distanza.

Da un punto di vista più generale e meno economicistico, il ricorso a misure alternative alla detenzione, tra cui gli strumenti di monitoraggio elettronico, è fortemente consigliato, anche a livello europeo¹⁶, per limitare il fenomeno del sovraffollamento

¹⁴ A seguito del Rapporto sullo stato dei diritti umani negli istituti penitenziari e nei centri di accoglienza e trattenimento dei migranti in Italia, approvato il 6 aprile 2012, dalla Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani (consultabile su www.senato.it/commissioni), è stato presentato il disegno di legge n. 2916, su iniziativa dei Senatori Marcenaro, Fleres e altri, contenente "Norme per ridurre il sovraffollamento penitenziario", che, nell'ottica di ridurre il ricorso alla custodia cautelare in carcere, all'art. 2, tra le varie modifiche all'art. 275 c.p.p., prevede la sostituzione del comma 3 con il seguente: «Quando ogni altra misura risulti inadeguata è disposta la misura di cui agli articoli 275-*bis* e 284. Qualora sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza è disposta la misura della custodia cautelare in carcere»; l'art. 3, inoltre, stabilisce che, al comma 1, dell'art. 275-*bis* c.p.p., le parole: «quando ne abbia accertato la disponibilità da parte della polizia giudiziaria» siano soppresse.

¹⁵ Uno studio dell'Amministrazione penitenziaria francese, ha dimostrato l'efficacia dell'impiego del braccialetto elettronico: risulta che il 23% di coloro che sono stati condannati alla sorveglianza è poi tornata in carcere e il 42% sono stati poi condannati in seguito. Chi è stato condannato al carcere, nel 61% dei casi è stato nuovamente incarcerato e nel 72% dei casi ha subito un'altra condanna.

¹⁶ Si veda l'interessante e completo studio di Agata CIAVOLA *Il rafforzamento delle garanzie dell'indagato sottoposto a custodia cautelare*, in *Diritto Penale Contemporaneo*.

delle carceri e facilitare, così, il rispetto delle regole penitenziarie europee.

Anche la CEP (*Conférence Permanente Européenne de la Probation*) ha mostrato uno specifico interesse per gli strumenti della sorveglianza elettronica dedicando, con cadenza biennale, da circa dieci anni, una Conferenza europea proprio su questo tema.

Spetta, ora, agli operatori del sistema giudiziario italiano dare un forte impulso alla diffusione del sistema di controllo elettronico a distanza.